



*Prefettura di Parma*

*Ufficio Territoriale del Governo*

N. /2005/2^ Area - Elettorale

Parma, 18 maggio 2005

*N° 2 Pagine*

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia  
**LORO SEDI**

*Tramite Telefax*

Oggetto: Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il giorno 12 giugno 2005. Agevolazioni tariffarie in favore degli elettori per viaggi via mare e altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all'estero.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive, di seguito, la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 93/2005 in data 13 maggio 2005:

“””” In occasione delle consultazioni referendarie di cui all'oggetto, le Società del Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) accorderanno agli elettori le consuete agevolazioni per viaggi via mare, come previste nel tariffario in vigore approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare:

- la Società Tirrenia (che ha incorporato la Società Adriatica) applicherà, in favore sia degli elettori residenti nel territorio nazionale che si trovano fuori del comune di iscrizione elettorale sia di quelli residenti all'estero, la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria intera. Solo sui traghetti dove sono ancora previste due classi, tale riduzione si applicherà sulle tariffe di seconda classe;
- le Società regionali Caremar, Saremar, Siremar e Toremar applicheranno le "tariffe residenti". Per gli elettori provenienti dall'estero è, invece, prevista la gratuità del viaggio relativamente al solo passaggio.

Le riduzioni tariffarie menzionate si applicheranno solo ai passeggeri e non alle cose al seguito.



## *Prefettura di Parma*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

Le agevolazioni in questione saranno concesse agli elettori, anche se provenienti dall'estero, che, previa esibizione della tessera elettorale, acquistino contemporaneamente un biglietto di andata e ritorno. Coloro che per il viaggio di andata fossero sprovvisti della tessera elettorale, dovranno acquistare un biglietto di andata semplice a tariffa intera. Successivamente, nel viaggio di ritorno, presentando la tessera (o copia di essa) munita del timbro del seggio dove hanno votato, otterranno lo sconto, oltre che per il viaggio di ritorno, anche per quello di andata, sempre che utilizzino la stessa compagnia di navigazione. E' da ritenere che gli elettori residenti all'estero che debbano ancora ritirare la tessera presso il comune di iscrizione elettorale possano esibire, in luogo della tessera stessa, la cartolina-avviso inviata dal precitato comune oppure una dichiarazione dell'Autorità consolare italiana attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

Per gli elettori residenti in Italia, la validità dei biglietti emessi è, per il viaggio di andata, di dieci giorni a decorrere dal decimo giorno antecedente quello di chiusura delle operazioni di votazione (cioè a decorrere dal 3 giugno 2005) e, per il viaggio di ritorno, di dieci giorni a decorrere dal primo giorno di votazione (cioè fino al 22 giugno 2005).

Per i biglietti emessi all'estero, la validità complessiva è di due mesi, purché il viaggio di andata inizi almeno il giorno prima dell'apertura del seggio e quello di ritorno avvenga non prima del giorno di apertura del seggio stesso.

Si rammenta altresì che, sempre in occasione dei referendum in oggetto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto - presentando apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto marittimo (o ferroviario) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo. """"

IL VICE PREFETTO VICARIO

(VINCA  
*[Signature]*)